



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

Prot. n.4664

Castell'Arquato, li 09.06.2014

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**
(D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e succ. modificazioni)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista l'istanza presentata dal Sig.ra Bernazzani Piera , in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "MATTEI" (P.IVA n. 01539100337), con sede legale in loc. Piani Castellani, Castell'Arquato, pervenuta in data 27 settembre 2013, prot. 714, con la quale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n.59, veniva richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi da svolgersi in loc. Piani Castellani Castell'Arquato ,

Vista la documentazione istruttoria acquisita al riguardo;

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

PRESO ATTO che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel procedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;

RILEVATO che:

- a) rispetto alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi viene richiesta la modifica della situazione in precedenza assentita da questa Amministrazione (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006) per quanto attiene una diminuzione della quantità massima trattabile dei rifiuti di cui al punto 5.16 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998, da 400 t./anno a 200 t./anno.
- b) le acque reflue domestiche –già oggetto di valutazione nell'ambito della pratica edilizia di cui al Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune in data 12/6/2008 -vengono trattate con





COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico prima di scaricare nel corpo idrico superficiale "Rio Chiozza";

ACQUISITI i seguenti pareri:

- nota 03.02.2014 prot. n. PGPC/2014/0000813 (assunta al prot. prov.le n. 6705 del 05.02.2014), con cui la Sezione Prov.le dell'a.r.p.a. di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativamente alla matrice rifiuti nel rispetto di alcune condizioni;
- nota di PEC del 13.03.2014 (assunta al prot. prov.le al n. 16861 in data 13.03.2014) con cui la Sezione Prov.le dell'a.r.p.a. Ha espresso altresì parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche nel rispetto di alcune prescrizioni;
- foglio di PEC dell'08.04.2014, di trasmissione della nota prot. n. 2965 dell'08.04.2014 (assunta al prot. prov.le al n. 24369 in medesima data), con cui il Comune di Castell'Arquato ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in argomento nel rispetto di alcune condizioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Energia - Provincia di Piacenza – n. 765 del 18.04.2014, con la quale è stato disposto di rilasciare ai sensi del DPR 13.3.2013 n.59 , alla Ditta "MATTEI" l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da svolgersi in loc. Piani Castellani , Castell'Arquato;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- il D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*);
- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- la L. 26/10/1995 n. 447 (*"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*);
- il D.M. 05/02/1998 (*"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ..."*);
- la L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali);
- la delibera n. 98 del 22/11/2004 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e la connessa variante al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Visti:



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – lo svolgimento dell'attività di recupero R4 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC), loc. Piani Castellani 5, ditta MATTEI DI BERNAZZANI PIERA con sede legale sempre in Comune di Castell'Arquato (PC), loc. Piani Castellani 5 (C.F. - BRNPRI66D70A831W);
2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Chiozza" ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06;
 - comunicazione di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. di impartire, **per lo scarico di acque reflue domestiche** nel corpo idrico superficiale "Rio Chiozza", le seguenti prescrizioni:
 - α) sia prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalla fossa Imhoff;
 - β) sia previsto, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro batterico anaerobico;
 - χ) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. di impartire **per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006**, le seguenti prescrizioni:
 1. i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - 3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 191202, 200140, 100299, 120199), stoccaggio istantaneo 135 t. – stoccaggio annuo 270 t./anno;
 - 3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110599, 110501, 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 120199), stoccaggio istantaneo 70 t. – stoccaggio annuo 280 t./anno;
 - 3.4 – rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe (CER 200140), stoccaggio istantaneo 40 t. – stoccaggio annuo 40 t./anno;





COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

- 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- 3.12** – rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (CER 200140), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- 5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216, 160214, 200136, 200140), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 800 t./anno;
- 5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 45 t./anno;
- 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170401, 170411, 160122, 160118, 160216), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;
- 5.9** – spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico (CER 170411, 160216), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;
- 5.16** – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 400 t./anno;
- 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136), stoccaggio istantaneo 65 t. – stoccaggio annuo 650 t./anno;
- 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 200139, 191204, 170203), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 120 t./anno;
- 6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
- 10.1** – cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli (CER 070299, 160306), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
- 2.** la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 840 t. e con il limite di 2.905 t./anno;
- 3.** l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- 4.** l'attività di recupero R4:





COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

- sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 550 t./anno (punto 3.1 - 270 t./anno e punto 3.2 - 280 t./anno) e potrà essere esercitata dal momento dell'acquisizione da parte della ditta Mattei di Bernazzani Piera dell'apposita certificazione relativa ai rottami metallici di cui al Regolamento UE n. 333/2011. Copia di tale certificazione andrà trasmessa alla Provincia di Piacenza ed alla Sezione Prov.le dell'ARPA. e solo dopo l'invio della stessa potrà essere avviata l'attività di recupero;
 - sui rifiuti di cui ai punti **5.6** e **5.16** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 1.000 t./anno (punto 5.6 - 800 t./anno e punto 5.16 - 200 t./anno);
 - in relazione alla quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 100 t./giorno, fermo restando la quantità annua complessiva di 1.550 t./anno;
5. l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 6. i rifiuti da avviare al recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva R13;
 7. l'attività di recupero R4 e messa in riserva R13 dovranno essere svolte esclusivamente all'interno del capannone aziendale;
 8. le operazioni di movimentazione, messa in riserva e trattamento dovranno essere svolte in modo da non modificare le caratteristiche delle apparecchiature, dei pezzi smontati e dei rifiuti prodotti al fine di non comprometterne il successivo recupero;
 9. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
 10. le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate nella planimetria allegata all'istanza di AUA. Tali aree dovranno essere contrassegnate mediante idonea cartellonistica riportante il codice CER dei rifiuti e delimitate;
 11. i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere stoccati in contenitori debitamente contrassegnati e periodicamente inviati presso centri di recupero/smaltimento autorizzati;
 12. i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.8 e 6.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
 13. i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
5. di far presente che:
- la ditta MATTEI DI BERNAZZANI PIERA viene iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **166/A** - classe di attività **6** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
 - l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento conclusivo da parte del SUAP;



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
6. di dare atto che:
- il presente provvedimento, fa venir meno l'efficacia della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero di rifiuti di cui all'iscrizione n. 166 al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" (provvedimento prot. n. 1206 del 12.01.2009);
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata della presente dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- ;

La titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità fissate nel presente atto.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo On line di questo Comune dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento;
- l'immediato invio dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto richiedente, comunicando contestualmente gli adempimenti necessari per il ritiro del provvedimento stesso;
- la notifica del presente provvedimento al soggetto richiedente all'atto di presentazione di quanto richiesto con l'avviso di avvenuto rilascio.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(Arch. Francesca Gozzi)

